

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 aprile 2006, in Milano

tra

BANCA INTESA S.p.A. (nella qualità di Capogruppo)
INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A.

e

la *delegazione sindacale ad hoc* ex art. 18 del C.C.N.L. 12 febbraio 2005 delle sottoscritte Organizzazioni Sindacali

Premesso che

1. dopo il completamento della riorganizzazione dei processi di recupero dei crediti in sofferenza, al fine di razionalizzare la configurazione societaria del Gruppo Intesa e pervenire alla migliore gestione degli asset residuali attualmente presidiati da Intesa Gestione Crediti S.p.A., è indispensabile procedere alla integrazione della citata Società in Banca Intesa S.p.A.;
2. lo scorso mese di marzo i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno pertanto approvato il progetto di fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. (incorporante) di Intesa Gestione Crediti S.p.A. (incorporata);
3. l'operazione, autorizzata dalla Banca d'Italia in data 10 aprile 2006, dopo le previste ulteriori fasi procedurali, sarà giuridicamente efficace dal 1° giugno 2006, producendo effetti amministrativi dal 1° gennaio 2006;
4. le suddette Società hanno provveduto a fornire alle rispettive Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
5. su richiesta delle medesime OO.SS.LL. sono state avviate le procedure di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, così come modificato/integrato dal decreto legislativo n.18 del 2 febbraio 2001, nonché dall'art. 18 del CCNL 12 febbraio 2005, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti, il cui rapporto di lavoro sarà trasferito da Intesa Gestione Crediti S.p.A. a Banca Intesa S.p.A.,

si è convenuto quanto segue

Art 1

la premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica della fusione per incorporazione (1° giugno 2006) la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di Intesa Gestione Crediti proseguirà, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di Banca Intesa, alla quale la Società incorporata trasferirà il TFR maturato dal suddetto a tutto il 31 maggio 2006.

Art. 3

Banca Intesa applicherà al personale incorporato i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito (il CCNL 12 febbraio 2005 e il CCNL 19 aprile 2005, così come risulteranno nel tempo rinnovati dalle parti stipulanti) con le integrazioni disposte dagli accordi aziendali vigenti tempo per tempo in Banca Intesa e da quanto segue.

Art. 5

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, il predetto personale conserva alle dipendenze di Banca Intesa S.p.A. l'inquadramento acquisito a quel momento, continuerà ad essere adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti, comunque riconducibili al citato inquadramento, conserverà le anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate, nonché quelle utili ai fini delle previsioni di cui all'accordo 20 aprile 2004 (laddove applicabile a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione per il tempo in cui gli interessati continueranno a svolgere le attuali mansioni), mantenendo altresì lo stesso trattamento economico individuale complessivo in atto al momento dell'incorporazione.

Art. 6

Ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, al personale incorporato viene riconosciuto in via convenzionale il premio aziendale per l'esercizio 2005 con le modalità e gli importi che saranno definiti per il personale di Banca Intesa.

Al suddetto personale, in servizio alla data di efficacia giuridica dell'incorporazione, in attuazione di quanto previsto dal Verbale di Accordo del 12 maggio 2005 e dall'Accordo del 18 maggio 2005, è riconosciuto il "Premio di Piano", a fronte del contributo reso per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano d'impresa 2003-2005, secondo i criteri e le modalità applicati al personale di Banca Intesa.

Art. 7

Per quanto concerne i premi di fedeltà, Banca Intesa riconosce al personale proveniente da Intesa Gestione Crediti l'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro. Alla maturazione delle anzianità e dei requisiti previsti dall'accordo del 23 marzo 2005 Banca Intesa corrisponderà gli importi previsti dall'accordo di cui sopra.

Art. 8

Banca Intesa assicurerà al personale incorporato il riconoscimento delle condizioni previste per i rapporti di conto corrente e le agevolazioni finanziarie tempo per tempo applicate dall'incorporante al proprio personale, nonché il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati, ovvero in corso di delibera.

Art. 9

Per quanto attiene le eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella Banca delle ore del personale interessato, Banca Intesa subentra in tutte le posizioni di debito / credito maturate in Intesa Gestione Crediti alla data di efficacia giuridica dell'incorporazione.

Art.10

Il lavoratore trasferito per effetto del presente atto continuerà a percepire in Banca Intesa il buono pasto giornaliero, secondo il valore le condizioni e le modalità tempo per tempo vigenti presso la Società incorporante.

Art. 11

Il personale proveniente da Intesa Gestione Crediti con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di Banca Intesa il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica dell'incorporazione, alle condizioni pattuite.

Art. 12

Ferme restando le contribuzioni in atto, in materia di assistenza sanitaria e di previdenza complementare il personale proveniente da Intesa Gestione Crediti per effetto della presente operazione conserverà in Banca Intesa le iscrizioni e i trattamenti già in essere, alle condizioni tempo per tempo vigenti presso la Società incorporante.

Art. 13

Ogni altro aspetto attinente al rapporto di lavoro del personale incorporato qui non espressamente richiamato, dalla data di efficacia giuridica dell'incorporazione (1° giugno 2006) sarà regolato secondo quanto tempo per tempo vigente in Banca Intesa.

Dichiarazione delle parti:

Le Parti si danno atto che, con il presente verbale di Accordo, si intendono legittimamente attivate, esperite e concluse le procedure sindacali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCNL 12 febbraio 2005, nonché dell'art. 47 della L. n. 428 del 1990 così come modificato dal D.Lgs. n. 18 del 2001.